

Regolamento sull'imposta di soggiorno nel Comune di Fano

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011.

2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Fano, in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di concorrenza tra gli interventi in materia di turismo è compreso almeno uno dei seguenti:

a) progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli art. 24 e seguenti del codice del turismo approvato con decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

b) ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi eco sostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;

c) interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;

d) sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazioni per i turisti;

e) cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione, altri Enti Locali e con gli operatori del ricettivo turistico;

f) incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;

g) progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;

h) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.

3 L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° settembre 2012.

4 L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così classificate dalla L.R. 9 del 11/07/2006 e s. m., ubicate nel territorio del Comune di Fano.

5. L'imposta è applicata:

- fino ad un massimo di n. 7 (sette) pernottamenti consecutivi per le strutture ricettive alberghiere, così come indicate all'Art. 10 comma 3 della L.R. 9 del 11/07/2006, e per i bungalow dei campeggi;
- fino ad un massimo di n. 14 (quattordici) pernottamenti consecutivi per tutte le altre strutture ricettive indicate dalla L.R. 9 del 11/07/2006.

Articolo 3

Soggetti passivi e Responsabile degli obblighi tributari

1. L' imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Fano, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con idoneo atto deliberativo, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 267/2000 e sue successive integrazioni e modifiche, entro quella massima stabilita per legge.
3. Il Comune di Fano, attraverso il sito, manifesti a stampa, nonché altre forme ritenute opportune, pubblicherà la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

Articolo 5

Esenzioni e Riduzioni

1. Sono **esenti** dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del quindicesimo anno di età;
 - b) per i componenti di gruppi organizzati in misura non inferiore a 20 (venti) unità, sono consentite 5 (cinque) gratuità.
 - c) i soggetti disabili ai sensi della Legge 104/1992 e n. 1 accompagnatore per ogni avente diritto;
 - d) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - e) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
 - f) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
 - g) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma 1, lettera c) d), è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una apposita dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni in cui si dovrà precisare lo status di disabile, di accompagnatore, di assistenza ad un degente ricoverato in strutture sanitarie o socio-assistenziali presenti sul territorio comunale.
3. Avranno diritto ad una **riduzione** pari al 50% (cinquanta per cento) dell'imposta dovuta i soggetti aventi uno specifico "status" (es. atleti, giocatori dilettanti, persone appartenenti ad una precisa categoria, quali, a titolo esemplificativo, studenti per olimpiadi o gare di studio, professionisti per convegni, ecc.) nel caso in cui, per tali soggetti, siano organizzate, nella Città di Fano, congressi, eventi, manifestazioni aventi rilevanza nazionale o internazionale, riconosciuti formalmente come "eventi speciali" dalla Giunta comunale. Non sarà applicata alcuna riduzione e l'imposta sarà dovuta in misura ordinaria, come indicato nel presente regolamento, per i famigliari e per agli accompagnatori in genere dei soggetti per i quali è prevista la riduzione.
Per aver diritto alla riduzione gli organizzatori dell'evento o della manifestazione di cui trattasi dovranno presentare, al gestore della struttura ricettiva ospitante, l'elenco dei soggetti aventi lo "status" per il quale è consentita la predetta riduzione.

Articolo 6

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive del Comune di Fano dovranno corrispondere l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascerà quietanza delle somme riscosse.

2. Il gestore della struttura ricettiva dovrà effettuare il versamento al Comune di Fano dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ogni bimestre (mesi pari), con le seguenti modalità:

- a) mediante bollettino postale o bonifico bancario sul conto di Tesoreria;
- b) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale e le agenzie di credito convenzionate;
- c) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale o previste dalla normativa in materia.

In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.

Articolo 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Fano sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni e delle riduzioni dell'imposta di soggiorno.

2. I gestori hanno altresì l'obbligo di dichiarare all'Ente entro quindici giorni dalla fine di ogni bimestre (mesi pari), il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti, di quelli aventi diritto alla riduzione, n base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

3. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, nella dichiarazione di cui al precedente comma, le generalità dei soggetti passivi inadempienti.

La comunicazione circa l' adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 193/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).

4. Per le strutture ricettive che non hanno carattere annuale, gli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sussistono in riferimento al periodo di apertura dichiarato.

5. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune e messa a disposizione sul sito istituzionale, e trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.

Articolo 8

Attività di controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettuerà il controllo a campione, circa la regolarità dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.

2. Il controllo sarà effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 158 a 168 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 **Riscossione coattiva**

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

Articolo 11 **Rimborsi**

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo potrà essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro 15,00 (quindici):

Articolo 12 **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 **Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° settembre 2012.

2. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e in particolare i decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997, l'art. 1, commi dal 158 al 1710 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il regolamento generale delle entrate tributarie dell'Ente.